

**Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 138 del 17 Dicembre 2007**

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED
ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER LE
ATTIVITA' SPORTIVE**

INDICE

Premessa – Indicazioni e suggerimenti per una corretta informazione di base sulla gestione delle attività sportive.

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Principi e finalità

Art. 2 – Quadro degli interventi

TITOLO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 3 – Tipologie e condizioni

Art. 4 – Contributi specifici per manifestazioni

Art. 5 – Contributi per attività ordinaria annuale

- Cat. A – Attività sportiva agonistica
- Cat. B – Attività sportiva sociale e promozionale

Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo. Rendicontazione.

Art. 7 – Acconti

TITOLO III – CONCESSIONI ALTRE INIZIATIVE

Art. 8 – Impianti sportivi

Art. 9 – Servizi

Art. 10 – Patrocinio

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11 – Responsabilità

Art. 12 - Abrogazioni

Premessa

Indicazioni e suggerimenti per una corretta informazione di base sulla gestione delle attività sportive

1 – Le Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e le Discipline Sportive Associate (D.S.A.) sono strutture organizzative riconosciute dal CONI, che si articolano a livello territoriale in Comitati Regionali e in Comitati Provinciali.

Il loro compito consiste nel promuovere e sviluppare la preparazione psico-fisica degli atleti nelle singole discipline sportive a carattere agonistico e amatoriale.

In armonia con gli indirizzi del CIO e del CONI, curano la preparazione tecnica, didattica e metodologica dei tecnici sportivi, nonché la realizzazione e l'organizzazione di attività sportive specifiche, sia di avviamento allo sport che di alto livello sportivo.

Tale funzione è garantita attraverso lo svolgimento dei corsi di formazione per tecnici, la produzione e la distribuzione di materiali didattici; mentre l'attività agonistica viene organizzata mediante manifestazioni e campionati a livello locale e nazionale.

Lo scopo di queste strutture organizzative è quello di far svolgere attività sportiva sia a livello agonistico che amatoriale e promozionale, nel rispetto di precisi statuti e regolamenti.

Gli Enti di Promozione Sportiva (EE.PP.SS.), sono anch'essi strutture organizzative riconosciute dal CONI il cui compito peculiare consiste nella promozione e organizzazione di attività fisico-sportive, con finalità ricreative e formative, attraverso gare, feste, giornate sportive, seminari culturali e sportivi a scopo promozionale.

Essi esercitano un compito importante proprio perché si rivolgono a tutti coloro che svolgono attività sportiva amatoriale.

Le Società Sportive e le Associazioni Sportive all'interno delle F.S.N., D.S.A. e degli EE.PP.SS. nascono e si sviluppano quali cellule base di formazione del mondo dello sport.

Il loro ruolo è particolarmente importante perché:

- realizzano di fatto le attività sportive federali e amatoriali a livello nazionale e territoriale traducendo gli obiettivi e i programmi che il CONI si prefigge;
- organizzano corsi di avviamento allo sport regolamentati e controllati dal CONI tramite le F.S.N., D.S.A. e gli EE.PP.SS.

2 – La Legge 27 Dicembre 2002 n. 289 (art. 90) – Finanziaria 2003 – reca disposizioni in materia di svolgimento di attività sportiva dilettantistica che disciplinano sotto il profilo giuridico le associazioni e le società sportive dilettantistiche e facilitano lo sviluppo del settore, anche attraverso interventi in materia tributaria finalizzati a produrre benefici fiscali in favore dello sport.

In particolare l'art. 90 definisce:

- gli elementi identificativi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (contenuti disposti per lo Statuto, forme giuridiche previste per le società sportive).
- la disciplina tributaria delle attività sportive (imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni, Irap);
- agevolazioni su imposte e spese di pubblicità.

3 – Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Per poter fruire di tutte le agevolazioni di carattere fiscale previste dalle disposizioni vigenti è necessario che la Società/Associazione Sportiva Dilettantistica sia riconosciuta dal CONI.

Tale riconoscimento è dimostrato dalla iscrizione nell'apposito registro che il CONI redige annualmente in base agli elementi forniti dalle F.S.N., D.S.A. e EE.PP.SS.

Il D.Lgs. n. 460 del 1997 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura delle O.N.L.U.S., tra queste rientrano anche le Società che hanno per oggetto sociale lo svolgimento di sport a livello dilettantistico per categorie svantaggiate e, pertanto, tali associazioni hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe tributaria delle O.N.L.U.S.

TITOLO I

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Principi e finalità

1 - Il Comune di Bari in attuazione dei principi di legge e delle proprie finalità statutarie, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport ai fini dello sviluppo armonico e della tutela del benessere psicofisico della persona, promuove, sostiene e valorizza l'attività sportiva degli organismi, delle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti senza fini di lucro.

2 - Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, a Società e Associazioni Sportive a carattere dilettantistico senza fini di lucro che siano affiliate ai soggetti su indicati ed aventi sede nel Comune di Bari e per le attività indicate, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della legge n. 241/1990.

Art. 2 Quadro degli interventi

1 - Il Comune di Bari contribuisce mediante i seguenti interventi alle attività ed iniziative sportive che concorrono al perseguimento di finalità di interesse pubblico:

- a) concessione di contributi finanziari;
- b) fornitura diretta di prestazioni e servizi;
- c) concessione temporanea di impianti sportivi, spazi ed aree pubbliche;
- d) concessione di targhe, premi, coppe;
- e) concessione del patrocinio.

2 - Possono essere destinatari degli interventi le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, le Società e le Associazioni Sportive a carattere dilettantistico senza fini di lucro che siano affiliate ai soggetti su indicati, aventi sede nel Comune di Bari.

TITOLO II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 3

Tipologie e condizioni

1 – Gli interventi di cui all'art. 2 possono essere concessi:

- a)** per singole iniziative o progetti – contributi specifici – ai soggetti di cui all'art. 2 comma II, operanti ed aventi sede nel territorio comunale che presentino carattere di pubblico interesse e concorrono alla finalità di cui all'art. 1;
- b)** per attività di carattere continuativo – contributi attività ordinaria annuale – ai soggetti di cui all'art. 2 comma II limitatamente alle Società Sportive, Polisportive o Associazioni Sportive a carattere dilettantistico senza fini di lucro, operanti ed aventi sede nel territorio comunale.

2 – Gli interventi per attività di carattere continuativo e per singole iniziative e progetti sono tra loro cumulabili.

3 – Per la stessa iniziativa e/o progetto i soggetti proponenti non possono ricevere più interventi da altre strutture o organi dell'Amministrazione Comunale salvo che ciò risulti espressamente disposto in apposito atto deliberativo.

4 – Le richieste di contributi finanziari devono essere documentate e corredate dei seguenti atti:

- a)** relazione illustrativa dell'attività e/o dei programmi da realizzare, dei tempi e delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche dell'evento (internazionale, nazionale o locale) ed eventuale materiale informatico.
- b)** piano economico-finanziario, in cui siano evidenziate le entrate (contributi da enti, da privati, sponsor, ecc....) e le spese da sostenere, nonché indicazioni inerenti le risorse tecniche e finanziarie disponibili, le risorse umane e quant'altro può essere utile per garantire la capacità organizzativa del richiedente.
- c)** ogni altro documento che l'ufficio comunale competente, nel rispetto della normativa vigente, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

5 – I soggetti beneficiari di contributi finanziari per attività ordinaria annuale non possono richiedere contributi finanziari per le medesime manifestazioni-iniziativa o progetti già incluse tra le attività ordinarie.

6 – Le richieste per l'attività ordinaria annuale, devono essere presentate entro il 30 Gennaio di ogni anno e corredate di relazione illustrativa dell'attività e dei programmi realizzati nell'anno di riferimento, delle spese sostenute e della copia del relativo bilancio.

7– Le richieste per singole manifestazioni e/o progetti devono essere anch'esse presentate entro il 30 Gennaio di ogni anno e comunque almeno 45 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle iniziative.

8 – L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare l'accogliibilità delle richieste presentate senza l'osservanza dei termini su indicati, qualora si tratti di manifestazioni di particolare rilevanza.

9 – Per le manifestazioni che godano di più interventi, quali concessione di beni e servizi comunali, gli stessi saranno considerati nel totale complessivo del contributo finanziario concesso.

10 – Il contributo stanziato potrà essere proporzionalmente ridotto, su proposta del Dirigente competente con Determinazione Dirigenziale, qualora venga accertata la riduzione della spesa ammessa.

11 – Si procederà alla revoca del contributo con Determinazione Dirigenziale su proposta del Dirigente competente qualora:

- l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma presentato;
- la rendicontazione di cui ai successivi articoli non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta entro i termini stabiliti;
- mancanza di idoneità medico sportiva degli atleti, verificabile in atti.

Art. 4

Contributi specifici per Manifestazioni

1 – La Giunta Comunale sulla base delle linee programmatiche contenute nella relazione previsionale del Bilancio deliberato dal Consiglio Comunale, approva il piano-programma annuale delle manifestazioni sportive alle quali erogare contributi economici ed altri interventi con l'indicazione delle risorse complessive da utilizzarsi, selezionando le proposte pervenute dai soggetti qualificati indicate dall'art. 2, comma 1, lettera a) con parametri di pubblico interesse e nello specifico, sulla base della:

a) rilevanza e interesse per l'intera comunità cittadina o per singole categorie di cittadini dell'attività programmata;

b) affidabilità soggettiva del richiedente, valutata anche sulla base delle precedenti attività svolte;

c) validità oggettiva dell'attività per la quale è richiesto il contributo;

d) compatibilità dei contributi richiesti in relazione alla disponibilità finanziaria del Comune.

L'ammontare del contributo sarà quantificato sulla base delle risorse economiche stanziare e dei seguenti criteri:

- livello della manifestazione sportiva in relazione ad aspetti qualitativi (campionati ufficiali, meeting, tornei, prova di campionato, attività promozionale, ecc....) e livello della partecipazione (internazionale, nazionale, regionale, locale);
- numero di atleti partecipanti e livello qualitativo degli stessi (squadre nazionali, rappresentative ufficiali, atleti di prestigio e titolati, ecc....);
- rilevanza sportiva ai fini della valorizzazione delle realtà e delle risorse locali.
- interesse della manifestazione ai fini dei media (dirette TV su reti nazionali, diffusione su giornali, TV o altri sistemi di comunicazione);
- interesse della manifestazione per la popolazione (rilevanza sociale e coinvolgimento dei cittadini, attrazione di spettatori provenienti da altre città, ecc....);

- complessità organizzativa e importo del piano economico-finanziario (entrate-uscite);
- accreditamento della Città di Bari in campo regionale, nazionale o internazionale attraverso la valorizzazione diretta o indiretta delle proprie risorse, della storia, cultura e tradizioni locali;
- continuità organizzativa e possibilità di determinare appuntamenti costanti e radicati nella cultura sportiva locale.

2 – Per ciascun criterio di valutazione sarà attribuito un punteggio compreso tra 0 e 10. Il punteggio complessivo acquisito determinerà il contributo da erogare, comunque, non superiore all'80% delle spese ammissibili, specificate di seguito:

- il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti sportivi o strutture sportive;
- spese di allestimento dei medesimi locali, impianti sportivi o spazi adibiti alla manifestazione sportiva (attrezzature sportive, pedane, impianti audio e luci, videoschermi ecc....);
- nolo di attrezzature e strumentazioni tecniche e sportive strettamente necessarie alla riuscita della manifestazione;
- spese per pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, depliant, video, ecc....);
- spese per eventuali premi e riconoscimenti;
- eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per atleti, tecnici e dirigenti accompagnatori, giudici di gara, rappresentanti delle Federazioni Sportive, Discipline Associate e/o Enti di Promozione Sportiva;
- spese per tasse federali, spese per arbitri ed eventuali premi o compensi agli atleti.

3 – Per manifestazioni-iniziativa o progetti – di particolare rilievo sportivo o socio-sportivo la Giunta Comunale potrà deliberare, motivandola adeguatamente, la concessione di contributi oltre il limite massimo dell'80%, di cui al comma precedente.

Art. 5

Contributi per Attività Ordinaria Annuale

I contributi a sostegno dell'attività sportiva ordinaria a carattere continuativo, sono finalizzati ad incentivare l'attività delle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico con sede nel territorio comunale.

I soggetti interessati, in relazione al tipo di attività prevalentemente svolta, indicati dall'art. 2, comma II, sono distinti in due principali categorie:

Cat. A Attività Sportiva Agonistica

L'ammontare dei singoli contributi sarà determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) Partecipazione a campionati e tornei ufficiali sotto l'egida delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate;

b) Complessità della disciplina sportiva svolta: difficoltà di avviamento alla pratica della disciplina sportiva, esigenza di impianti o attrezzature sportive dedicate, difficoltà di formazione per istruttori o allenatori;

c) Importanza dell'attività sul piano organizzativo: numero di squadre o rappresentative, presenza di attività giovanili, centro di avviamento allo sport, livello qualitativo delle squadre di vertice (serie A, B, C ecc...);

d) Anzianità della società sportiva e radicamento sul territorio della disciplina sportiva praticata: storia sportiva, palmares e risultati ottenuti;

e) Livello tecnico dell'attività svolta in base ai risultati tecnici raggiunti nell'ultimo anno di attività: titoli e riconoscimenti a livello regionale, nazionale, internazionale;

f) Qualificazione tecnica degli istruttori ed allenatori tesserati e attrezzature specialistiche necessarie per la disciplina sportiva.

Per ciascun parametro sarà attribuito un punteggio di merito compreso tra 0 e 10.

Il punteggio complessivo acquisito consentirà l'inserimento in una delle seguenti fasce che corrisponde ad una percentuale di spesa rimborsabile:

- Fascia A da 50 a 60 p.ti spese rimborsabili fino all'80%
- Fascia B da 40 a 50 p.ti spese rimborsabili fino all'60%
- Fascia C da 30 a 40 p.ti spese rimborsabili fino all'50%
- Fascia D fino a 30 p.ti spese rimborsabili fino all'30%

In base ai parametri suindicati riferiti alla qualificazione dell'attività sportiva agonistica, stabiliti i punteggi di merito, saranno definite le percentuali di rimborso delle seguenti spese ritenute ammissibili:

- Spese annuali per iscrizione ai campionati federali (aventi rilevanza agonistica);
- Spese per tasse gara, tesseramento atleti ed altre spese obbligatorie per la partecipazione ai campionati;
- Spese per utilizzo impianti sportivi (fitto di impianti pubblici o privati);
- Spese per gestione impianti sportivi di proprietà di enti pubblici (contributi per spese utenze e manutenzione);
- Spese per istruttori o allenatori qualificati da Organismi istituzionali (Università, CONI, Federazioni Sportive riconosciute dal CONI);
- Spese per acquisto attrezzature di tipo specialistico (non classificabile come materiale di consumo):

Al contributo base riferito alle spese indispensabili per l'iscrizione ai campionati e per la conseguente attività agonistica, si aggiungerà, inoltre una premialità, sulla base dei risultati sportivi raggiunti nell'anno di riferimento e precisamente:

- piazzamenti per gare individuali;
- piazzamenti per campionati a squadre.

La Giunta Comunale adotterà i criteri per la quantificazione dei contributi relativi alle premialità anzidette.

Si aggiungeranno, in base ad eventuali nuove disponibilità finanziarie, ulteriori contributi riferiti alle seguenti spese da quantificarsi con le modalità di cui sopra:

- attività di promozione;
- acquisto attrezzature sportive e didattiche;
- organizzazione di convegni, seminari e conferenze.

Cat. B Attività sportiva sociale e promozionale

L'ammontare dei singoli contributi sarà determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) Organizzazione di attività di promozione sportiva ed avviamento allo sport rivolta a fasce giovanili;
- b) Importanza ed attenzione riservata alle fasce giovanili in aree urbane deboli per il recupero della devianza minorile;
- c) Importanza dell'attività sul piano organizzativo: numero di partecipanti e tesserati, numero e qualificazione degli istruttori, tecnici ed educatori che operano continuativamente in favore del soggetto richiedente;
- d) Anzianità della società sportiva e radicamento sul territorio in base alle attività praticate e risultati ottenuti sul piano sociale, culturale e promozionale;
- e) Organizzazione di iniziative promozionali che coinvolgono i cittadini e in particolar modo le fasce deboli (anziani, disabili, ceti meno abbienti, immigrati, ecc...);
- f) Sviluppo di specifici progetti educativi attraverso lo sport e rivolti ai minori o alle fasce sociali deboli.

Per ciascun criterio sarà attribuito un punteggio di merito compreso tra 0 e 10.

Il punteggio complessivo acquisito consentirà l'inserimento in una delle seguenti fasce che corrisponde ad una percentuale di spesa rimborsabile:

- Fascia A da 50 a 60 p.ti spese rimborsabili fino all'80%
- Fascia B da 40 a 50 p.ti spese rimborsabili fino all'60%
- Fascia C da 30 a 40 p.ti spese rimborsabili fino all'50%
- Fascia D fino a 30 p.ti spese rimborsabili fino all'30%

In base ai parametri suindicati riferiti alla qualificazione dell'attività socio sportiva, stabiliti i punteggi di merito, saranno definite le percentuali di rimborso delle seguenti spese ritenute ammissibili, specificate di seguito:

- Spese per tesseramento atleti, affiliazioni ed altre spese obbligatorie per la partecipazione alle attività promozionali ed amatoriali;
- Spese per utilizzo impianti sportivi (fitto di impianti pubblici o privati);
- Spese per gestione impianti sportivi di proprietà di enti pubblici (contributi per spese utenze e manutenzione);
- Spese per istruttori o allenatori qualificati da Organismi istituzionali (Università, CONI, Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI).

Al contributo base riferito alle spese indispensabili per la pratica sportiva organizzata e per la conseguente attività sportiva promozionale, si aggiungerà una premialità, in base ai risultati socio-sportivi raggiunti nell'anno di riferimento in casi documentati di eccezionale impegno profuso e precisamente:

- Numero di tesserati praticanti;
- Attività di recupero della devianza giovanile;
- Attività di integrazione sociale.

La Giunta Comunale adotterà i criteri per la quantificazione dei contributi relativi alle premialità anzidette.

Si aggiungeranno, in base ad eventuali nuove disponibilità finanziarie, ulteriori contributi riferiti alle seguenti spese da quantificarsi con le modalità di cui sopra:

- attività di promozione;
- acquisto attrezzature sportive e didattiche;
- organizzazione di convegni, seminari e conferenze.

Art. 6

Modalità di Erogazione del Contributo - Rendicontazione

A conclusione dell'iniziativa ovvero della manifestazione sportiva, e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data predetta, ovvero della comunicazione di concessione del contributo, il soggetto beneficiario deve presentare:

- relazione dell'attività svolta;
- consuntivo delle spese sostenute relativamente al contributo concesso dall'Amministrazione Comunale, corredato da idonea documentazione in copia autenticata dal Presidente o legale rappresentante - fatture, ricevute fiscali, note spese, ecc... ;
- dichiarazione, ai sensi della vigente legge, sui contributi già ottenuti o impegnati da altri Enti e Istituzioni, nonché sulle istanze di contributo già presentate o che si intende presentare ad altri Enti e Istituzioni, secondo cui tutti i contributi ricevuti o da ricevere, anche da parte di altri Enti Pubblici o privati, nonché da eventuali sponsor e le eventuali entrate da sbigliamentamento, non sono complessivamente superiori alle spese sostenute per l'iniziativa programmata;
- dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- elenco degli atleti tesserati dotati di idoneità medico sportiva rilasciata dalla competente struttura sanitaria.

Art. 7
Acconti

Il Dirigente competente potrà disporre, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire la realizzazione di manifestazioni sportive, la corresponsione di un congruo acconto o anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa.

TITOLO III

CONCESSIONI ALTRE INIZIATIVE

Art. 8
Impianti Sportivi

La concessione degli impianti sportivi è disposta per iniziative, manifestazioni di significativa importanza sportiva e sociale alle seguenti condizioni:

- l'Amministrazione Comunale, in dipendenza della concessione dell'uso delle strutture su citate non assume alcuna responsabilità – **né diretta, né indiretta** – per danni a persone o cose;

- le spese per danni, comunque, subiti dai locali, arredi e attrezzature sono a carico del concessionario che dovrà prestare idonea garanzia mediante polizza assicurativa;

- sono a carico del concessionario le tariffe per l'uso degli impianti sportivi, nonché tutti gli oneri relativi all'allestimento della manifestazione, dell'eventuale servizio biglietteria e del servizio medico, nonché tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie al regolare svolgimento della manifestazione (Polizia – ecc...);

- quando la situazione lo renda necessario od opportuno, potranno essere introdotte nel provvedimento di concessione dell'uso dei beni condizioni aggiuntive a carico del concessionario che rafforzino le garanzie contro il rischio di danni a persone e cose.

Non potranno usufruire della concessione degli impianti sportivi comunali coloro che, in periodi precedenti, risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo di altri immobili o impianti sportivi comunali.

Art. 9
Servizi

Il Comune può intervenire e provvedere, su richiesta corredata da tutta la documentazione illustrativa dell'iniziativa, alla fornitura di prestazioni e di servizi per una migliore riuscita dell'iniziativa di interesse pubblico di cui all'art. 2 lett. b, c e d.

Art. 10 Patrocinio

L'Amministrazione Comunale, su richiesta dei soggetti interessati, da proporsi in tempo utile e, comunque, **30** giorni prima della data dell'evento, può concedere il patrocinio ad attività, iniziative e manifestazioni, che siano ritenute di particolare, rilevante, importanza per lo sviluppo dello sport nella collettività e per l'immagine della città.

La valutazione dei requisiti e presupposti è rimessa all'Assessore allo Sport al quale è anche rimesso il rilascio del Patrocinio dandone informativa alla G.C.

Tutti i soggetti ammessi a contributo o a patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di riportare su tutto il materiale promo-pubblicitario inerente l'iniziativa, il logo dell'Assessorato allo Sport e la dicitura "" con il Contributo ed il Patrocinio del Comune di Bari "".

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11 Responsabilità

1 – Le responsabilità inerenti alle attività ed alle iniziative proposte, ammesse alle forme di intervento di cui all'art. 2, sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano.

2 – E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo, acquisire le autorizzazioni e permessi previsti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 12 Abrogazioni

Nella materia relativa alla concessione di contributi ed altri benefici economici per le attività sportive ogni norma regolamentare in contrasto con il presente atto deve ritenersi tacitamente abrogata. Deve ritenersi altresì abrogato il regolamento comunale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 22/04/1991 nelle parti relative ai contributi da erogare per attività, manifestazioni ed iniziative sportive.